

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 639

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, PAZZAGLIA, SERVELLO, ABBATANGELO,
VALENSISE, SOSPIRI, SANTAGATI, FRANCHI, TRIPODI,
GREGGI, PIROLO**

Presentata il 2 ottobre 1979

Istituzione di un assegno mensile per le casalinghe

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rapido processo di trasformazione della Società civile e, nell'ambito di queste, il progressivo mutamento dei rapporti tra le varie componenti sociali hanno portato alla creazione di una serie di aree protette, ordinariamente nei diritti e negli interessi, oltreché dai principi costituzionali anche dal diritto positivo e contrattuale.

Nell'ambito di queste aree quella che forse più di ogni altra è stata oggetto e soggetto di provvedimenti legislativi non è, senza dubbio, quella riguardante la donna e la sua condizione con particolare riferimento a talune ingiuste e ingiustificate remore riguardanti il rapporto di lavoro, il trattamento economico, le provvidenze e le assistenze generali e specifiche (gestazione, puerperio, ecc.), l'occupazione e il libero accesso a professioni, qualifiche, e mestieri, precedentemente preclusi.

Si può ben dire che, anche in ossequio alle direttive comunitarie e dell'OIL sulla parità dei sessi, un notevole passo avanti ha caratterizzato il rapporto e la condizione della donna che lavora; diverso è il caso della donna casalinga il cui lavoro e la cui funzione prioritaria, pur essendo riconosciuta in via di principio (la parità dei sessi), e in via specifica (nuovo diritto di famiglia), nella sostanza non si è concretizzata se non nel tentativo, peraltro non riuscito compiutamente, di assicurare ad essa la cosiddetta pensione alle casalinghe.

La condizione e il rapporto della donna casalinga nella famiglia e con la società è rimasto praticamente immutato ed anzi, sotto certi aspetti, appare paradossale, ma è così, l'avanzata della donna che lavora ha fatto registrare non una parallela progressione della donna casalinga ma un regresso inversamente proporzio-

nale della condizione della donna casalinga.

Da ciò deriva la necessità non solo di una presa di coscienza del fenomeno sociale e della pratica inutilità di operare in astratto per dare ad esso una soluzione ma da questa consapevolezza deve scaturire una rivalutazione morale ed economica della donna casalinga, del suo oscuro ma infaticabile operare e, infine, della sua fondamentale funzione nella famiglia, tuttora incontestabile cellula primaria della società.

La rivalutazione della funzione e il miglioramento della condizione della casalinga nonché la garanzia reale di un decoroso sostegno nella terza età per una serena vecchiaia della donna casalinga, non

può che avvenire nell'ambito di un intervento collettivo di sostegno alla stessa stregua di quanto lo Stato ha fatto con le pensioni sociali per i privi di reddito ultrasessantacinquenni con le finalità di cui alla presente proposta.

La presente proposta demanda alle Regioni il compito, una volta istituito l'assegno mensile per le casalinghe, di determinare l'importo dell'assegno stesso in una misura non inferiore a lire 80.000 mensili né superiore all'importo annuale della pensione minima, ripartita in dodicesimi, erogata dall'INPS.

Alla copertura dell'onere finanziario si provvederà con apposito stanziamento aggiuntivo dei fondi attribuiti alle Regioni per l'assistenza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dalla data di approvazione della presente legge e con decorrenza economica dal primo giorno del secondo mese successivo è istituito l'assegno mensile per le casalinghe.

L'importo di tale assegno, la cui determinazione è demandata alle singole leggi regionali, è compreso tra un minimo di lire 80.000 mensili per dodici mensilità solari e un massimo non superiore all'importo delle pensioni minime erogate dall'INPS.

ART. 2.

L'assegno mensile spetta a tutte le donne che svolgono esclusivamente attività casalinghe, indipendentemente dallo stato civile anagrafico, a condizione che non siano titolari dirette di rendite patrimoniali mobiliari e immobiliari, o di qualsiasi altro reddito proprio e non derivato dall'eventuale coniuge in misura di un milione l'anno.

ART. 3.

Entro il trentesimo giorno successivo all'emanazione della presente proposta di legge, le Regioni, previa presentazione dei preventivi comunali predisposti in base ai dati dell'ultimo censimento, con apposita legge regionale, ripartiscono gli stanziamenti a tale titolo erogati dallo Stato e fissano la misura dell'assegno entro i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.